

# LA NORMATIVA IN MATERIA D'AMIANTO

## Informativa Go Service

### Indice

1. Premessa
2. Legislazione nazionale
  - a. Il divieto di impiego
  - b. La tutela dei lavoratori
3. La tutela dell'ambiente
4. La normativa tecnica
5. Analisi dell'amianto e valori limite
6. Amianto negli edifici
7. Piano di controllo e manutenzione
8. La bonifica dei materiali edilizi con amianto: il piano di lavoro
9. Sanzioni
10. Organi di vigilanza
11. Legislazione regionale Veneto
12. Giurisprudenza
13. Provvedimenti tipo di altri Comuni
14. Appendice normativa
15. Bibliografia

### 1. Premessa

L'amianto è una sostanza di natura minerale a base di silicio, in grado di formare fibre molto flessibili resistenti al calore e chimicamente inerti.

L'amianto è stato utilizzato nel passato per le sue proprietà isolanti, sia nelle coibentazioni, sia in materiali compositi (ad esempio l'eternit per le coperture dei tetti.) Le fibre e la polvere d'amianto se inalate, sono però cancerogene.

Nel 1992, l'Italia è diventata il primo paese europeo ad introdurre il bando completo dell'amianto. Tale materiale viene pertanto oggi rimosso e smaltito con particolari precauzioni. E' ormai certo che il rischio d'esposizione, non interessa solamente i lavoratori che operano su materiali contenenti amianto, ma anche tutte quelle persone che risiedono o frequentano ambienti in cui è presente amianto sotto forma di manufatti.

La potenziale pericolosità dei materiali di amianto dipende dall'eventualità che siano rilasciate fibre aerodisperse nell'ambiente che possono essere inalate dagli occupanti. Il criterio più importante da valutare in tal senso è rappresentato dalla friabilità dei materiali. I materiali friabili possono liberare fibre spontaneamente per la scarsa coesione interna (soprattutto se sottoposti a fattori di deterioramento quali vibrazioni, correnti d'aria, infiltrazioni d'acqua) e possono essere facilmente danneggiati nel corso d'interventi di manutenzione o da parte degli occupanti dell'edificio, se sono collocati in aree accessibili.

## 2. Legislazione nazionale

A. Il divieto d'impiego Con la legge n. 257 del 12 marzo 1992, l'Italia ha messo al bando l'amianto secondo un programma di dismissione di durata biennale in base al quale alla data del 28 aprile 1994 era vietata l'estrazione, l'importazione, la commercializzazione e la produzione d'amianto e di tutti i prodotti contenenti amianto.(art 1)

La legge disciplina il processo di dismissione nel nostro paese, definendo i criteri per il finanziamento delle imprese interessate alla riconversione produttiva e per i benefici previdenziali a favore dei lavoratori occupati alla produzione d'amianto. (art 13-14). La legge è considerata la norma-quadro in tema d'amianto: istituisce la Commissione nazionale amianto (art.4); prevede disposizioni specifiche per il controllo delle imprese impegnate nell'attività di lavorazione, manutenzione, bonifica e smaltimento amianto che annualmente devono inviare una relazione tecnica alla regione e all'Usl (art 9) nonché l'emanazione di disciplinari tecnici per gli interventi di bonifica (art 5-6 e 12). E' stabilito (art.10) che ogni Regione approvi un Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'amianto secondo la normativa statale di principio (DPR 8/8/1994).

E' introdotto l'obbligo per coloro che operano nello smaltimento e nella rimozione dell'amianto di iscriversi ad una speciale sezione dell'albo delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti. (art.12)

Particolare attenzione è prevista al problema dell'amianto negli edifici, individuando come situazioni a maggior rischio quelle nelle quali l'amianto si trova libero o legato in matrice friabile.

Per i proprietari degli immobili è previsto l'obbligo di notificare alle USL la presenza d'amianto in matrice friabile; le USL hanno il compito di effettuare l'analisi del rivestimento degli edifici e di istituire un registro con la realizzazione degli edifici con presenza d'amianto floccato o in matrice friabile. Il DPR 8/8/94 dispone che il censimento degli edifici con presenza di amianto libero (il rilascio di fibre nell'aria è già in atto) o in matrice friabile è obbligatorio per gli edifici pubblici, i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva ed i blocchi di appartamenti.

Il censimento delle singole unità abitative private è dichiarato, dal medesimo DPR, facoltativo.

Gli Enti pubblici hanno inoltre il potere di disporre, quando ritenuto opportuno, la rimozione dei materiali contenenti amianto, con oneri a carico dei proprietari. Le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi e dei divieti introdotti dalla legge sono previsti all'art. 15 della legge (vedi tabella riassuntiva paragrafo 9). In particolare è stabilito che alla terza irrogazione delle sanzioni previste, il Ministero dell'industria disponga la cessazione dell'attività delle imprese.

B. La tutela dei lavoratori L'esposizione professionale all'amianto è stata oggetto di provvedimenti legislativi specifici che hanno istituito un trattamento assicurativo per i lavoratori affetti da malattie provocate dall'esposizione

all'amianto, stabilendo altresì norme per la sorveglianza sanitaria preventiva e periodica.

In particolare rilevano il DPR n.1124/1965, il Dm 21/1/87 e il D.lgs. n.277/1991, capo III°.

Quest'ultimo è stato di recente abrogato dal D.lgs. n.257 del 25 luglio 2006- di recepimento della direttiva europea 2003/18/CE- il quale ha introdotto nell'ambito del D.lgs. n 626/1994, il titolo VI bis "Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto".

L'art. 59 bis del decreto stabilisce il campo di applicazione indicando le attività lavorative che possono comportare rischio di esposizione ad amianto: manutenzione e rimozione di manufatti con amianto, smaltimento e trattamento di rifiuti e bonifica.

E' introdotto l'obbligo per il datore di lavoro di accertare preventivamente la presenza di materiali di amianto negli edifici, impianti o strutture oggetto di attività lavorativa.

Ai datori di lavoro è chiesta una specifica indagine preventiva sulla presenza dell'amianto nei luoghi di lavoro, una specifica valutazione dei rischi connessi a tale presenza, e l'adozione di tutte le misure necessarie per eliminare o ridurre la fonte di pericolo.

I lavori di demolizione e di rimozione dell'amianto sono trattati dall'art.59 duodecis, tali interventi possono essere effettuati solo da soggetti iscritti all'albo delle imprese che effettuano la bonifica di beni contenenti amianto. Il datore di lavoro deve predisporre preventivamente un piano di lavoro che deve essere inviato all'organo di vigilanza 30 giorni prima dell'inizio di lavori.

Tabella riassuntiva NUOVO TITOLO VI bis del D.lg.n.626/94 introdotto da d.lg. 257/2006 Protezione dei lavoratori Dall'amianto Titolo VI bis .lg.n.626/94 Introdotto dal Dlgs n. 257/2006

Campo d'applicazione art 59 bis-ter Le nuove norme sulla protezione dei lavoratori dall'amianto si aggiungono a quelle stabilite dalla legge n. 257/1992 e sono finalizzate ad evitare i rischi per i lavoratori quando è necessario effettuare le operazioni di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti nonché bonifica delle aree interessate.

Individuazione presenza amianto art. 59-ter

Obbligo per il datore di lavoro di effettuare una prima indagine volta a verificare, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, la presenza d'amianto nei luoghi di lavoro.

Se tale indagine conferma la presenza di amianto o fa sorgere il dubbio sulla sua presenza, il datore di lavoro è obbligato ad adottare precise misure di protezione dei lavoratori.

Valutazione rischio art. 59-quinquies

Nell'ambito della più generale valutazione dei rischi stabilita dal Dlgs 626/1994, il datore di lavoro deve ora valutare i rischi

dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure di sicurezza preventive e protettive da attuare Notifica art. 59-sexies  
Prima dell'inizio dei lavori di manutenzione, rimozione dell'amianto presente, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti (nonché bonifica delle aree interessate), il datore di lavoro deve presentare una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio.

Misure prevenzione protezione generali art. 59-septies In tutte le attività finalizzate all'eliminazione dell'amianto l'esposizione dei lavoratori deve essere ridotta al limite, e non deve comunque mai superare i "valori limite"

A tal fine, il datore di lavoro deve limitare al minimo il numero di persone esposte all'amianto; adottare processi lavorativi che non producano (o, in caso di impossibilità, riducano al minimo) la dispersione di amianto nell'aria; sottoporre a regolare pulizia locali e attrezzature di trattamento dell'amianto; stoccare e trasportare l'amianto solo con appositi imballaggi chiusi; raccogliere e rimuovere il più presto possibile dal luogo di lavoro i rifiuti di amianto ed avviarli al trattamento previsto dalla legge.

Misure igieniche

Art. 59-octies,

I luoghi interessati dalle attività relative all'amianto devono essere chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli; accessibili esclusivamente ai lavoratori interessati alle attività in parola; oggetto del divieto di fumo. Indumenti di lavoro protettivi devono essere messi a disposizione dei lavoratori.

L'equipaggiamento protettivo deve essere controllato e pulito dopo ogni utilizzo; riparato o sostituito in caso di difetti.

Controllo

esposizione

art. 59-nonies,

Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato dal nuovo articolo 59-decies, il datore di lavoro deve effettuare periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro.

I risultati delle misure devono essere riportati nel documento di valutazione dei rischi

Valore limite

Art. 59-decies

Il valore limite di esposizione per l'amianto che non deve mai essere superato nei luoghi di lavoro è fissato a 0,1 fibre per cm<sup>3</sup> di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore. Il superamento di tale limite fa scattare in capo al datore di lavoro, come vedremo, l'obbligo di adottare, oltre quelle di carattere generale, specifiche misure di protezione dei lavoratori

Misure specifiche

se superamento  
valore limite  
art. 59-decies,

Il datore di lavoro deve individuare le cause del superamento;  
riportare l'esposizione al di sotto del valore; verificare  
immediatamente l'efficacia delle misure con una nuova  
determinazione della concentrazione d'amianto nell'aria. Il  
proseguimento del lavoro nella zona interessata è lecito solo se  
sono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori  
interessati.

Informazione  
lavoratori  
art 59-  
terdecies

Il datore di lavoro dovrà (preventivamente) fornire alle persone  
che possono essere esposte all'amianto ulteriori e specifici dati.

Sorveglianza  
sanitaria  
Art.

59quinqüesdecies,  
59sexiesdecies  
59septiesdecies,  
Operazioni  
particolari  
Art 59 undicies

I lavoratori esposti all'amianto devono essere soggetti alla  
sorveglianza sanitaria ed annotati nel registro di esposizione e  
nelle cartelle sanitarie e di rischio tenute dal medico competente.

Nei casi accertati di mesotelima asbesto-correlati, il medico  
competente è obbligato ad attivare la procedura di "registrazione  
tumori" prevista dall'articolo 71 del Dlgs 626/1994 presso  
l'IspeSl.

Se, nonostante l'adozione di misure tecniche preventive per  
limitare la concentrazione di amianto, per determinate operazioni  
lavorative è prevedibile che l'esposizione dei lavoratori superi il  
valore limite citato, il datore di lavoro deve adottare adeguate  
misure per la protezione dei lavoratori addetti, tra cui uso  
obbligatorio di Dispositivi protezione Individuale, cartellonistica  
di emergenza, misure antidispersione di amianto nell'aria,  
consultazione di lavoratori e loro rappresentanti

Lavori con  
esposizioni  
sporadiche  
art. 59-quinquies,

L'adempimento degli obblighi di notifica, sorveglianza sanitaria e relativa documentazione in caso si svolgano esclusivamente determinate attività sporadiche e di breve intensità (come rimozione di materiali non degradati o incapsulamento di prodotti in buono stato) che non comportano mai il superamento del valore limite.

Clausola di  
cedevolezza  
articolo 4  
Dlgs 25 luglio  
2006, n. 257

In base all'articolo 117, comma 5 della Costituzione, la sicurezza sul lavoro è materia oggetto di legislazione concorrente Stato-Regioni, per cui spetta al primo la definizione dei principi generali da osservare in materia ed alla seconda la normazione di dettaglio.

### 3. La tutela dell'ambiente

Scarichi  
ed

emissioni

D.lgs. n.114/1995

Valori limite

dell'amianto

inquinamento

dell'aria e acque

Metodi di misura

Valore per emissioni convogliate a  
camini : 0,1 mg per m<sup>3</sup> di aria.

Valore per scarichi liquidi: 30 g di  
materiale totale in sospensione per m<sup>3</sup>  
di effluente liquido scaricato.

Rifiuti

Con amianto

D.lgs.n.152/2006

T.U. ambiente, parte

IV

Rifiuti contenenti

amianto

Rifiuti speciali pericolosi

Conferimento in

Discarica

D.lgs. n.36/2003

D.M. 03/08/2005

D M. 29/7/2004 n.248

Criteri per ammissibilità in discarica  
dei rifiuti d'amianto, modalità di  
gestione della discarica, metodi di  
prova

4. La normativa tecnica

La legge quadro n.257/1992 prevede l'emanazione di una serie di decreti a  
cura

del Ministero della salute di natura tecnica, i quali devono stabilire i criteri di  
intervento, le procedure operative da adottare nelle situazioni coinvolgenti  
materiali di amianto, i metodi di valutazione del rischio e le procedure di  
sicurezza

per gli interventi di bonifica.

I decreti hanno carattere prescrittivo e la contravvenzione alle disposizioni in  
essi

contenute costituisce una violazione amministrativa punita con la sanzione  
prevista dall'art 15 comma 2 della legge n.257/92 (sanzione amministrativa di  
euro 3615-18675) sempre che il fatto non costituisca reato (ad. esempio in  
campo

ambientale o della sicurezza del lavoro).

Il primo di tali decreti è il DM 6 settembre 1994 che riguarda le strutture  
edilizie

ma contiene i principi per la valutazione del rischio, la sicurezza durante gli  
interventi di bonifica, le metodologie per le indagini di laboratorio, cui fanno  
riferimento anche gli altri decreti emanati successivamente per altre tipologie  
di

beni e manufatti contenenti amianto.

Il decreto si applica agli edifici "ad uso civile, commerciale o industriali, aperti  
al

pubblico o comunque di utilizzazione collettiva in cui sono in opera manufatti  
o

materiali contenenti amianto dai quali può derivare un'esposizione a fibre  
aerodisperse".

Il decreto disciplina i materiali d'amianto di tipo friabile, dedicando solo un  
paragrafo al problema delle coperture in cemento amianto.

In particolare il decreto stabilisce:

? L'obbligo per tutti i proprietari di immobili contenenti amianto (o per i  
responsabili dell'attività) di adottare un programma di controllo e  
manutenzione. ( in caso di inadempienza scatta la sanzione amministrativa  
da euro 3615-18075).

? Le misure di sicurezza da rispettare durante gli interventi di bonifica (per  
l'inosservanza è prevista la sanzione amministrativa di euro 3615-18675)  
sempre che il fatto non costituisca reato.

? I criteri e valori limite per la restitubilità degli ambienti dopo la bonifica.

? Le linee guida per la valutazione del rischio nelle strutture edilizia da

eseguire nei luoghi di lavoro anche ai fini del documento di valutazione del rischio ex D.lgs. 626/94.

Con la Circolare 12 aprile 1995, n. 7 del Ministero della Sanità (Circolare esplicativa del decreto ministeriale 6 settembre 1994) è stato precisato che la normativa contenuta nel decreto del 1994, oltre che alle strutture edilizie con tipologia definita nella premessa, si applica anche agli impianti tecnici, sia in opera all'interno di edifici che all'esterno, nei quali l'amianto è utilizzato per la coibentazione di componenti dell'impianto stesso o nei quali comunque sono presenti componenti contenenti amianto.

Le normative e le metodologie tecniche per le attività di custodia di tali impianti tecnici, nonché per gli interventi di bonifica degli stessi, sono quelle previste ai punti 4b e 5b del D.M. 6 settembre 1994.

SUCCESSIVE NORME TECNICHE- tabella riassuntiva

Norme tecniche  
di attuazione  
alla L.257/92

Oggetto

Circolare Sanità  
n. 7 del  
12/4/1995

Applicabilità del Dm 6/9/94 anche agli impianti industriali

DM Sanità  
14/5/1996  
alleg.2

Criteri per manutenzione e uso di unità abitative  
prefabbricate in cemento amianto

DM Sanità  
20/8/1999  
Alleg.2

Disciplina dei trattamenti incapsulanti dei manufatti in  
cemento amianto

DM Sanità  
14/5/96

Criteri per manutenzione e uso tubazioni e cassoni in  
cemento-amianto, con riguardo al rischio di cessione di  
fibre nell'acqua potabile.

DM Sanità  
26/10/1995

Amianto nei rotabili ferroviari

DM Sanità  
14/5/1996

Norme tecniche per la bonifica dei siti industriali dismessi

in cui sia presente un inquinamento da amianto.

DM industria

12/2/1997

Requisiti per omologazione sotto il profilo della sicurezza  
per la salute dei materiali sostitutivi dell'amianto.

DM Sanità

20/8/1999

Amianto delle navi

DM sanità

14/5/1996

Requisiti minimi per i laboratori che effettuano le analisi ai  
sensi del DM 6/9/94 e Dlg.257/2006

DM Sanità

20/8/1999

Criteri per la scelta dei dispositivi di protezione individuale  
delle vie respiratorie. Nelle attività lavorative

5. Analisi dell'amianto e valori limite

La situazione più frequente in cui gli organi di vigilanza sono investiti del  
problema  
amianto avviene nell'ambito del censimento in attuazione dei piani regionali  
ovvero a  
seguito di segnalazioni ed esposti. Il problema può riguardare l'esposizione  
degli  
occupanti dell'edificio, ma spesso anche l'esposizione ambientale per la  
presenza di  
materiali più o meno degradati all'esterno.

In tali casi l'organo di vigilanza è chiamato ad effettuare una valutazione dei  
rischi

per la salute pubblica derivante dalla presenza di amianto, in base alla quale  
scegliere

il provvedimento più opportuno in ossequio con le disposizioni normative  
applicabili

al caso concreto.

Il processo di valutazione segue i criteri e i metodi stabiliti dal Dm 6/9/1994,  
attribuendo particolare importanza al parametro delle friabilità e rilevando in

sede di

ispezione visiva lo stato dei materiali, i fattori di degrado e di accessibilità, al  
fine di

classificare i materiali nelle tre classi previste dalla normativa: materiali intergi  
non

danneggiabili, materiali intergi suscettibili di danneggiamento, materiali  
danneggiati.

L'uso del sistema a valutazione a punteggio (secondo i metodi Versar e Epa)

consente di giustificare le scelte operative con elementi non del tutto  
soggettivi.

In caso di difficoltà di classificazione, il dato dell'ispezione visiva può essere  
integrato da una determinazione della concentrazione di fibre d'amianto  
(monitoraggio ambientale). Quest'ultimo costituisce un criterio  
complementare che  
riduce la variabilità del giudizio soggettivo di chi conduce l'ispezione visiva, e  
consente di discriminare le situazioni di maggiore incertezza.

Occorre rilevare che il monitoraggio ambientale ha significato generalmente  
solo se

si riferisce ad ambienti interni in quanto dato che si tratta sempre di  
concentrazioni

basse, la rilevazione all'esterno fornisce risultati molto variabili per effetto  
delle

condizioni atmosferiche.

Il risultato va poi confrontato con il valore limite di 2 fibre per litro di aria (f/L) .

#### FASI OGGETTO

Il prelievo del campione Analisi su un piccolo campione  
rappresentativo dell'intero materiale

La preparazione del campione Il campione deve essere macinato a meno  
che non sia costituito da polvere

Analisi delle fibre aereodisperse L'analisi è eseguita campionando volumi  
noti dell'aria che, nell'apparecchiatura di  
prelievo, passa attraverso un filtro a  
membrana sul quale si depongono le  
particelle in sospensione con lo scopo di  
determinare la concentrazione di amianto  
presente nell'aria in un det.ambiente. Il  
risultato finale è espresso in termini di  
numero di fibre per unità di volume  
d'aria.

Rispetto dei valori limite previsti

Art 59 decies Dlgs n.626/94

(ambiente di lavoro)

DM 6/9/94 allegati punti 2c -5 a /11 -6b

( edifici e interventi di bonifica)

Confronto fra i risultati ottenuti e i valori  
limite prefissati dalla normativa

Nb. i laboratori pubblici e privati che

effettuano le analisi devono avere i

requisiti minimi previsti dal DM Sanità

1475/96

Valutazione del rischio

Ispezione visiva /

Monitoraggio ambientale (confronto  
risultati ottenuti-valori limite)

Processo decisionale:

Scelta del tipo di intervento + opportuno  
BONIFICA O PIANO DI  
CONTROLLO-MANUTENZIONE

6. Amianto negli edifici

In edilizia l'amianto è utilizzato principalmente per la protezione dal fuoco, per  
la

coibentazione termica, acustica e come rinforzo per il cemento dei fabbricati.  
In generale l'amianto si può trovare principalmente nei materiali che rivestono  
superfici applicati a spruzzo (floccati), nei rivestimenti isolanti di tubi e  
caldaie, e

nei manufatti prefabbricati ( amianto cemento).

La presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta di per  
sé

che esista un pericolo per la salute degli abitanti. I rischi per la salute  
dipendono,

infatti, dalla probabilità che il materiale rilasci nell'aria fibre di amianto che  
possono essere inalate dagli individui.

Se il materiale è in buone condizioni e non è manomesso, è estremamente  
improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto.

Se, invece, il materiale è danneggiato, in cattive condizioni o molto friabile o  
soggetto ad interventi di manutenzione esiste il rischio potenziale di rilascio di  
fibre pericolose per la salute a causa delle correnti d'aria, della  
movimentazione

delle persone, delle macchine e della vibrazione degli edifici.

La caratteristica più pericolosa di un materiale contenente amianto è la sua  
friabilità. Secondo il DM 6/9/1994, relativo all'amianto negli edifici, si  
definiscono friabili " i materiali che possono essere facilmente sbriciolati o  
ridotti

in polvere con la semplice pressione manuale"; sono invece compatti " i  
materiali

duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego  
d'attrezzi meccanici". I materiali in matrice cementizia sono duri e compatti e  
rilasciano fibre con estrema difficoltà, viceversa i materiali applicati a spruzzo  
sono estremamente friabili e quindi di gran lunga i più pericolosi.

Un criterio possibile per valutare l'esposizione ad amianto all'interno degli  
edifici

in conseguenza del rilascio di fibre dai materiali è senza dubbio costituito  
dalla

determinazione della concentrazione di fibre aeree disperse.

Tuttavia, per valutare l'effetto rischio di rilascio di fibre non bisogna ricorrere

esclusivamente alla misura della concentrazione di fibre, in quanto essa fornisce

informazioni solo sulla situazione esistente al momento del campionamento, mentre il rilascio di fibre può variare notevolmente nel tempo, in relazione al comportamento degli occupanti, alle attività svolte in condizioni normali e straordinarie, alla pulizia, alla custodia, alla manutenzione e ristrutturazione. Pertanto gli elementi che concorrono nella valutazione del rischio sono due:

I. Ispezione visiva (tipo e condizione del materiale, fattori che possono determinare danneggiamento e degrado, fattori che influenzano la diffusione di fibre e l'esposizione degli individui)

II. Monitoraggio ambientale (analisi delle fibre aeree disperse- confronto con i valori limite previsti dalla normativa per le situazioni di maggiore incertezza)

Il DM 6/9/1994 classifica le situazioni ai fini della valutazione del rischio in tre categorie:

a. Materiali integri non suscettibili di danneggiamento (per le caratteristiche proprie del materiale o del tipo di installazione, di difficile accesso agli occupanti etc.)

b. Materiali integri suscettibili di danneggiamento (situazione di rischio potenziale poiché, sebbene il materiale si presenti in buone condizioni, è probabile che possa essere danneggiato in futuro, es. esposto a fattori di deterioramento, danneggiabile dagli occupanti)

c. Materiali danneggiati (es. materiali a vista che si presentino danneggiati per

azioni umane o deterioramento, o friabili e collocati in prossimità di sistemi di ventilazione)

Per arrivare ad una decisione sulla necessità e l'urgenza di operazioni di bonifica

sono stati elaborati degli algoritmi al fine di ottenere risultati oggettivi e riproducibili.

a) Indice EPA

Si applica essenzialmente a materiali contenenti amianto di tipo friabile, impiegati

nel rivestimento di superfici.

b) Indice Versar

E' espresso, invece, da un algoritmo bidimensionale, nel quale sono valutati separatamente gli indicatori delle condizioni del materiale da quelli relativi all'esposizione degli individui.

Conviene infine richiamare l'attenzione sul D.M. 06 settembre 1994 nell'ambito

del quale il problema della valutazione del tipo di intervento e della sua urgenza è stato affrontato.

Nel testo è ben specificato che i materiali friabili sono assimilati ai materiali con estesi danneggiamenti e viene fornita un'indicazione, peraltro in forma non categorica "... si ritiene che valori superiori a 20 ff/l valutati in MOCF o superiori a 2 ff/l in SEM, ottenuti come valori medi su almeno tre campionamenti, possano essere indicativi di una situazione di inquinamento in atto."

Si ribadisce, pertanto, il principio secondo il quale una valutazione basata esclusivamente sui valori di fibre aerodisperse non è affidabile e può portare facilmente a sottostime o a sovrastime.

Ad ogni categoria di materiale corrisponde poi un tipo di intervento per evitare il rischio di rilascio delle fibre nocive per la salute:

- a. Obbligo di predisporre il programma di controllo e manutenzione (controllo periodico delle condizioni dei materiali, adozione delle misure organizzative con lo scopo di evitare che le attività che si svolgano nell'edificio determinino rilasci di fibre o danneggiamenti )
- b. Obbligo di predisporre il programma di controllo e manutenzione (eliminazione delle cause di danneggiamenti con misure tecniche o organizzative)
- c. Tipo d'intervento dipende dall'estensione del danno: 1) se il danno è limitato, è possibile il restauro, l'eliminazione delle cause e il successivo programma di controllo e manutenzione; 2) se il danno è esteso, è raccomandato l'intervento di bonifica.

Un intervento di bonifica può tuttavia essere necessario perché ad esempio si deve procedere alla demolizione o alla ristrutturazione dello stabile o perché le cautele

da adottare in occasione di interventi manutentivi risultano onerose o difficili.

### Processo decisionale per l'amianto negli edifici (DM 6/9/94)

Per quanto riguarda le coperture in amianto cemento occorre verificare lo stato di degrado delle stesse, la presenza di crepe, rotture, tutti elementi che indicano un potenziale rilascio di fibre nonché le condizioni per cui le fibre rilasciate possono essere trasportate dal vento o trascinate dalle acque piovane.

Il DM 6/9/94 riporta in allegato otto schede, distinte per tipologia, per l'accertamento della presenza di materiali contenenti amianto negli edifici con indicazione sui parametri da rilevare per valutare il rischio di rilascio di fibre.

#### 7. Piano di controllo e manutenzione

La finalità del piano di controllo e manutenzione è di ridurre al minimo la possibile

esposizione ad amianto degli occupanti dell'edificio, indipendentemente dai tempi e modi previsti per un eventuale intervento di bonifica.

Il piano è quindi costituito da una serie di misure di natura tecnica, ma soprattutto organizzativa e procedurale, nonché di informazione, atte a tenere sotto controllo i potenziali fattori di deterioramento e danneggiamento, attraverso la verifica periodica delle condizioni dei materiali e attraverso il corretto comportamento di tutti gli occupanti dell'edificio.

Gli obiettivi del programma sono mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto, prevenire il rilascio di fibre, intervenire correttamente quando accada un rilascio e verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto.

Il piano deve a tal fine individuare una figura responsabile con sufficiente competenza che coordini tutte le attività previste del piano.

Il Dm 6/9/1994 dettaglia in modo particolare i requisiti minimi del piano: documentazione sull'ubicazione dei materiali, misure di sicurezza adottate e procedure di sicurezza in caso di interventi manutentivi e di emergenza.

8. La bonifica dei materiali edilizi con amianto: il piano di lavoro

La scelta del metodo di bonifica più opportuno nei casi concreti deve tener conto di fattori di tipo tecnico, organizzativo ed economico in relazione agli obiettivi che si intendono raggiungere.

Il Dm 6/9/94 ha individuato tre tecniche di bonifica dell'amianto in matrice friabile o compatta :

- a. Incapsulamento
- b. Confinamento
- c. Rimozione

L'incapsulamento è una verniciatura con apposite speciali sostanze che, spruzzate nei manufatti, inglobano le fibre non consentendo loro di liberarsi nell'aria.

Il confinamento dei manufatti con amianto è una tecnica che ha l'obiettivo di evitare l'aerodispersione mediante l'incameramento del manufatto all'interno di

un nuovo manufatto o con l'installazione di una barriera a tenuta di polvere che

separi l'amianto dalle aree occupate dell'edificio.

La costruzione del nuovo manufatto deve prevedere l'impossibilità dell'aerodispersione, anche futura, delle fibre di amianto. A tale scopo la

legislazione prevede che il manufatto contenente amianto, prima di essere racchiuso entro il nuovo manufatto, deve comunque essere trattato con verniciatura a spruzzo per l'incapsulamento.

La tecnica di confinamento maggiormente usata riguarda le coperture in ETERNIT che vengono spesso rivestite da nuovi manti di coperture in lamiera.

Nel primo e secondo caso deve essere prevista, da parte della proprietà dei manufatti, una analisi periodica al fine di valutare i rischi derivanti dalla presenza dell'amianto.

La rimozione dei manufatti contenenti amianto ha la finalità di eliminare il problema dell'amianto in modo definitivo.

I materiali con amianto devono essere conferiti in apposite discariche. L'applicazione di questa tecnica di bonifica è regolata da una moltitudine di questioni che devono essere affrontate, con estrema perizia, per evitare la liberazione delle fibre aerodispersibili durante la rimozione stessa.

L'impresa che curerà la rimozione deve redigere un piano di lavoro dettagliato

che l'ente preposto deve approvare. Successivamente alla rimozione non è più necessario, da parte della proprietà, proseguire con la valutazione periodica dei rischi.

Il piano di lavoro ex Decreto L.gs 626/94, art. 59 duodecies da parte delle imprese

che effettuano la rimozione di materiale contenente amianto da edifici, strutture, apparecchi, impianti e mezzi di trasporto deve essere inviato, in duplice copia, allo

SPISAL competente per territorio dove avviene la bonifica, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

#### 9. Sanzioni

L.257/92 Divieto/obbligo Norme d'attuazione

Sanzioni

Art 15

Art.1 c.2 Divieto d'esportazione, importazione esportazione, commercializzazione e produzione amianto

5164-25822 euro

Art.6

c.3-4

Rispetto dei disciplinari tecnici

sugli interventi di bonifica  
(compreso piano di controllo e  
manutenzione)

DM 6/9/94

DM 26/10/95

DM 14/5/96

DM 20/8/99

3615-18675 euro

DM29/7/04

n.248

Art. 9 c.1 Relazione annuale delle imprese  
che utilizzano amianto

Circolare

17/2/1993

Min.Industria

2582-5164 euro

Art.12

c.4

Iscrizione albo imprese bonifica DM 28/4/98

DM 5/2/2004

Min.Ambiente

2582-15493 euro

Art.12

c.5

Comunicazione dei proprietari di  
immobili di presenza amianto in  
matrice friabile negli edifici

DPR 8/8/94

Piani regionali

2582-5164 euro

solo se le regioni

hanno avviato il

censimento degli

edifici

10. Organi di vigilanza

I Dipartimenti di prevenzione delle USL sono le strutture operative della  
sanità che

si occupano di prevenzione collettiva: in particolare i servizi di prevenzione e  
sicurezza negli ambienti di lavoro (SPRESAL) e di igiene e sanità pubblica  
(SISP).

Per quanto riguarda il problema amianto le competenze dei Dipartimenti di  
prevenzione comprendono la valutazione dei piani di lavoro per gli interventi  
di

bonifica, la vigilanza sulla bonifica, la vigilanza sugli ambienti di lavoro in cui è

presente il rischio amianto, le inchieste sulle malattie professionali, l'individuazione delle situazioni di rischio ambientale e il censimento degli edifici e imprese in attuazione dei piani regionali. Occorre segnalare che le competenze in materia d'ambiente sono ripartite diversamente nelle varie Regioni, tra Dipartimenti delle USL e Agenzie Regionale di Protezione dell'Ambiente (ARPA). Altre competenze di tipo operativo riguardano le Direzione Provinciale dei Lavori (cantieri edilizi, tutela dei minori, regolarità contributivi), INAIL (benefici previdenziali), ISPESL (registro nazionale dei casi malattia ).

11. Legislazione regionale Veneto  
Regione Veneto Sintesi dei contenuti  
Deliberazione della Giunta Regionale n°  
5607 del 31/10/1995. Legge. 27 marzo  
1992 n. 257, DPR 8 agosto 1994:  
Interventi urgenti in materia di Amianto.  
Immediatamente eseguibile  
? Programma di messa in sicurezza  
rotabili con amianto  
? Protocollo tipo del piano di lavoro  
per rimozione lastre e manufatti  
con amianto in matrice compatta  
? Criteri di classificazione  
smaltimento rifiuti con amianto in  
discarica  
? USL n.20 Verona: Centro regionale  
di riferimento per l'amianto  
Delibera Giunta Regionale 3/12/1996, n.  
5455: Linee di Piano regionale di  
protezione, di decontaminazione, di  
smaltimento e di bonifica dell'ambiente,  
ai fini della difesa dai pericoli derivanti  
dall'amianto. Art. 10 della Legge 27  
marzo 1992, n. 257. Immediata  
eseguibilità.  
Approvazione delle Linee guida per il  
Piano regionale di protezione, di  
decontaminazione, di smaltimento e di  
bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa  
dai pericoli derivanti dall'amianto

Deliberazione della Giunta Regionale  
n°2042 del 2/06/1998. (riparto delle  
competenze ARPAV e Dipartimenti di  
Prevenzione delle ULSS)

COMPETENZE AMIANTO:

ARPAV: competenza prevalente in  
Ambienti di vita, compresa la valutazione  
dell'inq.ambiente ( aria, acqua, suolo,  
rifiuti)

Dipartimento di prevenzione USL:  
competenza prevalente in Ambiente di  
lavoro, compresa la bonifica e  
restituzione.

Deliberazione della Giunta Regionale n°  
5083 del 28/12/1998. L.R. 5/96.

Approvazione del "Piano triennale per la  
promozione della salute e della sicurezza  
negli ambienti di lavoro" e del progetto  
operativo "Sistema informativo e  
informatico regionale SPISAL net".

Deliberazione della Giunta Regionale n°  
5108 del 28/12/1998.

Attuazione DGR n. 5455 del 3.12.1996:  
"Linee di Piano regionale di protezione,  
di decontaminazione, di smaltimento e di  
bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa  
dai pericoli derivanti dall'amianto:.

Riparto finanziamenti tra DIP - USL e  
ARPAV per azioni prioritarie

Decreto del Dirigente della Direzione  
Prevenzione n° 265 del 28/04/2000.

Attuazione Piano Regionale Amianto  
(PRAV) di cui alle DGR 5455/96 e  
5108/98.

Aggiornamento protocollo ed adozione  
schema di modello del Piano di lavoro di  
cui all'art. 34 del D.Lgs. 277/91 per la  
bonifica delle coperture in cemento  
amianto.

Deliberazione della Giunta Regionale n°  
3437 del 17/12/2001.

Corsi di formazione in materia di amianto  
di cui all'art. 10, comma 2 lett. h) della  
Legge. 257/92. Aggiornamento indirizzi

gestionali ed organizzativi  
Deliberazione della Giunta Regionale  
n°1690 del 28 giugno 2002

Approvazione di "linee guida per la  
rimozione, il trasporto e il deposito  
provvisorio di piccole quantità di  
materiali contenenti amianto

Gli interventi di rimozione di piccole  
quantità di materiali contenenti amianto  
possono essere realizzati anche dal  
singolo cittadino che può smaltire  
l'amianto nel rispetto delle linee guida  
sulla "microraccolta"

Nota del Dirigente della Direzione  
Regionale per la Prevenzione del  
9/11/2006.

"D.lgs. 25 luglio 2006, n.257 –Attuazione  
della direttiva 2003/18/CE relativa alla  
protezione dei lavoratori dai rischi  
derivanti dall'esposizione all'amianto.

Prime indicazioni operative"

Con provvedimento n. 5455 del 23.12.1996, sono state adottate dalla Giunta regionale le "Linee di Piano regionale di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", e rinviate a successivi provvedimenti le procedure applicative specifiche del Piano.

Il Piano in questione si articola nelle seguenti attività che saranno attuate,  
secondo il

seguente schema di azioni e relative competenze, dai Dipartimenti di  
prevenzione

(DIP) delle Aziende ULSS e dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione e  
Protezione

Ambientale del Veneto (ARPAV), sotto il coordinamento della Direzione  
regionale

per la Prevenzione dell'Assessorato regionale alle Politiche Sanitarie,  
subentrata all'ex

Dipartimento regionale per l'Igiene Pubblica –

Punto 1: Censimento delle imprese che utilizzano o hanno utilizzato amianto  
nelle attività produttive delle imprese che svolgono attività di smaltimento e  
bonifica e rilevazione delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di  
amianto nei casi di cui all'art. 8 comma 1 lettere b-c-f dei D.P.R. 8/8/94, e nei  
mezzi di trasporto.

1.1 Censimento delle Imprese che utilizzano o hanno utilizzato amianto nelle  
attività produttive: DIP

1.2 Censimento delle Imprese di bonifica e smaltimento: DIP

1.3 Rilevamento delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di  
amianto

nei casi di cui all'art. 8 comma 1 lettere b-c-f del D.P.R. 8/8/94 e nei mezzi di  
trasporto: DIP-ARPAV

In particolare:

DIP:

impianti industriali dove è stato usato amianto per la coibentazione di tubi e  
serbatoi.

ARPAV:

- a) stabilimenti dismessi di produzione di materiale contenente amianto
- b) aree ed edifici industriali dismessi in cui la contaminazione proviene dalla  
presenza di amianto o di prodotti che lo contengono
- c) materiale accumulato a seguito delle operazioni di bonifica su mezzi di  
trasporto vari
- d) mezzi di trasporto pubblico circolanti su rotaie e su strada, nonché navi ed  
aerei.

Punto 2: Censimento degli edifici nei quali sono presenti o materiali o  
prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile e rilevazione delle  
situazioni di pericolo di cui all'art. 8 comma 1 lettera d-e dei D.P.R. 8/8/94.

2.1 Censimento degli edifici:ARPAV

2.2 Capannoni utilizzati e/o dismessi con componenti in amianto cemento :  
ARPAV

Punto 3: Predisposizione di linee di indirizzo per il controllo delle condizioni  
di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro

3.1 Controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro:  
DIP

3.2 Valutazione preventiva dei piani di lavoro concernenti gli interventi di  
bonifica di amianto, presentati a sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 277/91 e  
vigilanza

sulla esecuzione degli interventi stessi (D.P.R. 8/8/94 art. 7 comma 1 b) :  
DIPARPAV

3.3 Valutazione dei rischi connessi alla presenza di amianto in edifici,  
strutture ed

impianti e al rilascio di opportune prescrizioni ai datori di lavoro ( D.P.R.  
8/8/94

art. 7 comma 1c): DIP-ARPAV

Punto 4: Individuazione delle modalità di smaltimento dei rifiuti di amianto e  
dei relativi siti di smaltimento.

Tutta la materia è di competenza della Direzione Regionale per l'ambiente e  
dell'ARPAV

Punto 5: Attivazione di corsi di formazione professionale per dirigenti ed  
addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica e per il personale  
delle Aziende ULSS, dell'ARPAV e delle Provincie

5.1 Corso di formazione professionale per il personale delle Aziende ULSS,  
della  
costituita ARPAV e delle Provincie con compiti di controllo delle attività di  
rimozione, smaltimento e bonifica di materiali contenenti amianto DIP-  
AR.PAV

5.1.1 Contenuti del corso DIP-ARPAV

5.1.2 Modulo per gli operatori dei laboratori della rete regionale per analisi  
dell'amianto : ARPAV

5.2 Corso di formazione professionale per i dirigenti e i preposti alle attività di  
rimozione, smaltimento e bonifica di materiali contenenti amianto: DIP

5.2.1 Contenuti del corso generale - Imprese di rimozione e bonifica: DIP

5.2.2 Contenuti del corso generale- imprese di smaltimento: DIP/ Dir. Reg.  
Ambiente

5.3 Corso di formazione professionale per i lavoratori addetti alle attività di  
rimozione, smaltimento e bonifica di materiali contenenti amianto: DIP

5.3.1 Contenuti del corso generale: . DIP

PUNTO 6 : Realizzazione di una rete di strutture laboratoristiche regionali,  
per il campionamento ed analisi dell'amianto.

6.1 1° Livello: DIP-ARPAV

6.2 2° Livello 1 ARPAV

6.3 3° Livello ARPAV

12. Giurisprudenza

Ogni tipologia di rifiuto contenente amianto deve ritenersi oggettivamente  
"pericoloso", a nulla rilevando la destinazione alla funzione isolante o  
l'assimibilità

indiretta ai materiali da costruzione.

Tribunale Benevento, 09 dicembre 2003

L'art. 2 l. n. 257 del 1992, l'art. 1 dell'allegato 1 d.m. del 6 settembre 1994 e  
l'art. 7

dell'allegato n. 1 al d.m. del 6 settembre 1994 depongono nel senso che  
l'obbligo di

smaltimento dei materiali contenenti amianto deriva dal pericolo di  
dispersione delle

relative fibre dovuto ad un cattivo stato di conservazione della sostanza o ad  
interventi di manutenzione; in particolare l'art. 2 l. n. 257 del 1992 specifica  
che per

rifiuti di amianto si intendono «i materiali di scarto delle attività estrattive di  
amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche  
provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi sostanza o  
qualsiasi

oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che  
possa

disperdere fibre di amianto nell'ambiente»; l'art. 1 dell'allegato 1 d.m. del 6

settembre 1994 chiarisce che «la potenziale pericolosità dei materiali di amianto dipende dall'eventualità che siano rilasciate fibre aerodisperse nell'ambiente che possono venire inalate dagli occupanti; che si definiscono friabili i materiali che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere mediante la semplice pressione delle dita e che i materiali friabili possono liberare fibre spontaneamente per la scarsa coesione interna (soprattutto se sottoposti a fattori di deterioramento quali vibrazioni, correnti d'aria, infiltrazioni di acqua) e possono essere facilmente danneggiati nel corso di interventi di manutenzione o da parte degli occupanti dell'edificio, se sono collocati in aree accessibili»; l'art. 7 dell'allegato n. 1 al

d.m. del 6 settembre 1994 (concernente specificamente le lastre di cemento), infine, precisa che «le lastre piane o ondulate di cemento-amianto, impiegate per copertura in edilizia, sono costituite da materiale non friabile che, quando è nuovo o in buono stato di conservazione, non tende a liberare fibre spontaneamente e che il cementoamianto, quando si trova all'interno degli edifici, anche dopo lungo tempo, non va incontro ad alterazioni significative tali da determinare un rilascio di fibre, se non viene manomesso, mentre lo stesso materiale esposto ad agenti atmosferici subisce un progressivo degrado per azione delle piogge acide, degli sbalzi termici, dell'erosione eolica e di microrganismi vegetali».

T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 07 giugno 2006 , n. 6786

In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, alla stregua di un'interpretazione adeguatrice dell'art. 13 l. 27 marzo 1992 n. 257 applicabile, nella specie, " razione temporis", l'art. 18, comma 8, della legge n. 179 del 2002 ha attribuito validità alle certificazioni rilasciate dall'Inail sulla base degli atti di indirizzo ministeriali, cui le norme collegano determinati effetti giuridici, con la conseguenza che, versandosi fuori dell'area dei poteri autoritativi, l'interessato è abilitato a contestare in giudizio, con ogni mezzo, il potere certificativo e i risultati di

questi accertamenti e che, tuttavia, l'accertamento tecnico dell'Inail offre presunzioni gravi, precise e concordanti che il giudice ben può porre a base della decisione, ove non siano state mosse specifiche contestazioni dall'interessato in ordine all'erroneità dell'accertamento, sul quale interessato, in ogni caso, incombe l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato.

Cassazione civile , sez. lav., 27 aprile 2007 , n. 10037

Per effetto delle modifiche introdotte all'originario art. 13 comma 8 l. n. 257 del 1992 dall'art. 1 l. n. 271 del 1993 il beneficio previdenziale previsto dalla suddetta norma va esteso a tutti i lavoratori esposti per un periodo superiore ai dieci anni a polveri di amianto, indipendentemente dal settore produttivo in cui hanno lavorato.

T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 18 aprile 2006 , n. 1852

Il parere di ASL è atto endoprocedimentale finalizzato all'assunzione del provvedimento definitivo da parte della competente autorità sindacale, aggiungendosi per completezza che le funzioni in materia di igiene e sanità risultano attribuite ai Comuni

L'Ordinanza di cui si discute è stata emanata, come si legge in preambolo, in base alla legge regionale n. 36 del 27.3.84 (vedi art. 3 circa la competenza sindacale in tema d'igiene e sanità) ed alla legge 27 marzo 1992 n. 257 e D.M. del 6 sett. 1994.

In particolare osserva il Collegio che il D.M. da ultimo citato riguardante "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6 comma 3, e dell'art. 12

comma 2 della legge 27 marzo 1992 n. 257 relativa alla cessazione dell'impiego di

amianto" al punto 7 si interessa di coperture in cemento amianto sottolineando che quando detto materiale si trova all'interno dell'edificio non va incontro ad alterazioni significative, invece esposto ad agenti atmosferici subisce un progressivo degrado.

Lo stato di degrado delle coperture in cemento armato in relazione al potenziale

rilascio di fibre comporta poi intervento di bonifica.(punto 7/a).

Nella specie (trattasi di fabbricato per attività industriale risalente ai primi anni sessanta) dall'accertamento del Dipartimento di Prevenzione -Polizia sanitaria

dell'ASL Ba/4 si ricavava che le coperture in cemento amianto erano in stato precario di conservazione e che tutte le parti presentavano vistose macchie di umidità.

A fronte quindi di una normativa particolarmente tecnica dettata dal Ministero della

Sanità in tema di prevenzione di rischi dall'uso di amianto che come visto che comporta bonifica delle coperture in cemento amianto in relazione al potenziale

rilascio di fibre, il provvedere del Sindaco, stante gli accertamenti effettuati, si poneva come atto dovuto.

La tesi dei ricorrenti per cui il Sindaco avrebbe dovuto al più una manutenzione

della copertura e non già la rimozione non pare fondata; la manutenzione è prevista

per materiali integri suscettibili di danneggiamento (punto 2 lettera 2b allegato al

D.M. 6.9.94) nel mentre in presenza di materiali danneggiati (stante il potenziale

rilascio di fibre di amianto) si impone -come già detto-la bonifica (vedi anche lettera 2c D.M.).

Il richiamo poi al d. lgs. n. 277/91 è reso nell'atto gravato perché detto d.lgs. impone

la predisposizione di piano operativo prima dei lavori di demolizione e a protezione

dei lavoratori che provvedono alla rimozione dell'amianto, come imposto nell'Ordinanza sindacale (predisposizione di piano di lavoro da esibirsi allo SPESAL

della ASL) e non già ad altri fini.

T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 26 aprile 2002 , n. 2184

Ai sensi dell'art. 2, l. 27 marzo 1992 n. 257, per rifiuto di amianto deve intendersi

quel materiale che, qualunque sia l'origine da cui lo stesso derivi, sia essa estrattiva

o conseguenza di un processo di trasformazione di un materiale preesistente, non sia

più riutilizzabile e sia, pertanto, in grado di disperdere nell'ambiente le fibre da cui è

composto; pertanto, poiché il requisito fondamentale della nozione di rifiuto consiste

nella impossibilità di alcuna riutilizzazione successiva dei materiali da mettere

a

dimora nella discarica, risulta inconferente ogni richiamo normativo alle disposizioni concernenti i rifiuti alle fattispecie di riutilizzazione dei rifiuti decoibentati di amianto

T.A.R. Lazio, sez. II, 25 febbraio 1999 , n. 437

Nel caso in cui sia ordinato ad un'impresa di provvedere a porre le misure necessarie di messa in sicurezza d'emergenza previste nell'all. 3, d.m. 25 ottobre

1999 n. 471 e a presentare un piano di lavoro per la rimozione dell'amianto e l'impresa abbia bonificato il sito interessato, compete all'Ausl effettuare le operazioni

di certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati.

T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 21 giugno 2004, n. 1154

La normativa volta a prevenire i rischi derivanti dall'amianto individua la pericolosità di tale sostanza in riferimento all'eventualità del rilascio di fibre aerodisperse nell'ambiente che costituisce, pertanto, il presupposto per l'applicazione delle misure di salvaguardia ivi previste.

In questo senso depongono:

a) l'art. 2 L. n. 257/92 ove si specifica che per rifiuti di amianto si intendono "i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto

che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente";

b) l'art. 1 dell'allegato 1 del D.M. del 06/09/94 secondo cui "la potenziale pericolosità dei materiali di amianto dipende dall'eventualità che siano rilasciate

fibre aerodisperse nell'ambiente che possono venire inalate dagli occupanti. Il criterio più importante da valutare in tal senso è rappresentato dalla friabilità dei

materiali: si definiscono friabili i materiali che possono essere sbriciolati o ridotti in

polvere mediante la semplice pressione delle dita. I materiali friabili possono liberare fibre spontaneamente per la scarsa coesione interna (soprattutto se sottoposti a fattori di deterioramento quali vibrazioni, correnti d'aria, infiltrazioni di

acqua) e possono essere facilmente danneggiati nel corso di interventi di manutenzione o da parte degli occupanti dell'edificio, se sono collocati in aree

accessibili";

c) l'art. 7 dell'allegato n. 1 al D.M. del 06/09/94 (concernente specificamente le lastre di cemento - amianto quali quelle di causa) secondo il quale "le lastre piane o ondulate di cemento-amianto, impiegate per copertura in edilizia, sono costituite da materiale non friabile che, quando è nuovo o in buono stato di conservazione, non tende a liberare fibre spontaneamente. Il cemento-amianto, quando si trova all'interno degli edifici, anche dopo lungo tempo, non va incontro ad alterazioni significative tali da determinare un rilascio di fibre, se non viene manomesso. Invece, lo stesso materiale esposto ad agenti atmosferici subisce un progressivo degrado per azione delle piogge acide, degli sbalzi termici, dell'erosione eolica e di microrganismi vegetali".

Quanto fin qui evidenziato induce a ritenere che l'obbligo di smaltimento dei materiali contenenti amianto deriva dal pericolo di dispersione delle relative fibre

dovuto ad un cattivo stato di conservazione della sostanza o ad interventi di manutenzione (art. 1 allegato 1 D.M. del 06/09/94).

T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 07 giugno 2006 , n. 6786

L'ordinanza sindacale con la quale, a seguito di una segnalazione dei carabinieri ed

una verifica in ordine all'esistenza di particelle di amianto aerodisperse, è disposta

la bonifica dall'amianto di un opificio industriale va ascritta alla tipologia delle ordinanze sindacali contingibili e d'urgenza in materia di igiene e sanità pubblica ex

art. 38 comma 2, l. 8 giugno 1990 n. 142.

T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 08 settembre 2003 , n. 1316

L'accumulo non autorizzato, in area di propria pertinenza, di materiali qualificabili

come rifiuti tossici e nocivi (nella specie, lastre di eternit e materiali di coibentazione

contenenti amianto, custoditi all'interno di uno stabilimento e protetti da un telone

impermeabile), già qualificabile come reato in base alle previsioni di cui all'art. 26

dell'abrogato d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, vigente all'epoca del fatto, rientra

oggi nelle previsioni di cui all'art. 51 comma 2 del d.lg. 5 febbraio 1997 n. 22, in

base al quale detto accumulò può costituire reato solo se "incontrollato", di tal  
che,  
difettando tale ultima condizione, il fatto non può più dirsi penalmente  
sanzionato.

Cassazione penale, sez. III, 30 settembre 1998 , n. 12538

Se il locatore omette di adeguare l'immobile locato alle prescrizioni dettate da  
norme

di legge, ancorché sopravvenute alla conclusione del contratto, tale condotta  
costituisce inadempimento contrattuale, e legittima il conduttore sia a rifiutare  
il

pagamento dei canoni, ex art. 1460 c.c., sia a domandare la risoluzione del  
contratto,

ex art. 1578 comma 1 c.c. (nella specie il locatore, nonostante le  
sollecitazioni del

conduttore, aveva ommesso di rimuovere la copertura in amianto dell'immobile.

Tribunale Latina, 02 marzo 2003

13. Provvedimenti tipo di altri Comuni.

A)

COMUNE

SETTORE AMBIENTE, SICUREZZA, Ufficio Ambiente

ORDINANZA N.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la nota della U.O. Igiene Pubblica della ASL relativa ad un sopralluogo  
presso

l'abitazione in cui risiede il sig. .... in via è risultato che:

1. la copertura del locale di sgombro dell'appartamento è stata realizzata con  
lastre di  
cemento amianto la cui estensione è di circa 12 mq e che questa non risulta  
confinata

rispetto all'interno del locale. Inoltre si presenta in stato di avanzato  
deterioramento e

che il rilascio di fibre di amianto è presumibilmente molto elevato e dunque il  
rischio sanitario per coloro che abitano in tali locali è grave;

2. l'impianto elettrico è completamente sprovvisto di tutti i requisiti di  
sicurezza

richiesti dalle vigenti normative di legge in quanto presenta numerosi fili  
scoperti e

placche aperte. Inoltre l'interruttore dell'ENEL si trova all'interno  
dell'appartamento

e non è provvisto di interruttore differenziale;

Preso atto che nella succitata nota della ASL \*\*\*\* si ritiene necessario che  
l'Autorità

Comunale emetta un provvedimento amministrativo nei confronti del  
proprietario

intimandogli di mettere immediatamente in sicurezza l'impianto elettrico e di provvedere a bonificare la copertura di cemento amianto.

Ritenuto pertanto necessario ordinare al Sig. \*\*\* quanto proposto dalla ASL \*\*, allo

scopo di eliminare il rischio di esposizione della popolazione alle fibre di amianto in

quanto la copertura risulta essere in uno stato di avanzato deterioramento; Dato atto che ricorrono i presupposti e le ragioni per svolgere con celerità e tempestività il procedimento amministrativo oggetto del presente atto allo scopo di

evitare aggravamento della situazione e salvaguardare la salute pubblica e/ quindi,

ritenendo di non dover provvedere alla comunicazione di Avvio Procedimento

Amministrativo di cui all'art. 7 della L. 241/90;

Visti al riguardo:

Il Regolamento Edilizio Comunale, ed in particolare gli artt. \*\*\*

l'art. \*\* del Regolamento di Igiene del Comune di \*\*\*;

il D.M. 6 settembre 1994 recante Normative e metodologie tecniche di applicazione

dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257,

relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto l'art.107, comma 3/ lettera f) del D.Lgs.267/00;

l'art.11 dello Statuto comunale;

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa alla Sig ....., nato ... e residente in via ..... in qualità di proprietaria dell'immobile ubicato, quanto segue:

1 di provvedere immediatamente, dalla data di notifica della presente Ordinanza, alla

sistemazione è messa in sicurezza dell'impianto elettrico;

2. Di individuare, entro 15 (quindici) giorni dalla notifica di questa Ordinanza, una

ditta che provveda alla rimozione ed allo smaltimento dei materiali in cemento amianto presentando all'Ufficio Ambiente del Comune di \*\*\*\* ed alla ASL 11 un

piano di lavoro;

3. Di eseguire quanto previsto nel piano di lavoro entro 15 (quindici) giorni dalla

comunicazione del parere positivo sul medesimo da parte della ASL \*\*\*;

4. Di eseguire le eventuali ulteriori istruzioni del Comune di e della ASL . \*\*\* nei

modi e nei tempi che verranno in seguito indicati.

L'ASL U.O. Igiene e Sanità Pubblica è incaricata di verificare il rispetto della presente Ordinanza.

In caso di inadempienza a quanto prescritto dal presente atto si procederà alla

denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale  
Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto del Comune di Empoli la presente ordinanza verrà

affissa all'Albo Pretorio per 10 giorni.

Ai sensi dell'art. 3, 4° comma della L. 7/8/1990, n. 241 si precisa che, contro il presente atto, i soggetti destinatari possono ricorrere nei modi di legge, presentando

ricorso al T.A.R. o in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Dal Palazzo Municipale,  
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**B)**

COMUNE DI

Prot. n. lì,

ORDINANZA N.

Premesso che il 10 luglio '05 sul territorio comunale si sono verificate avverse condizioni atmosferiche con eccezionale grandinata, pioggia e vento, causando

rilevanti danni sia alle strutture pubbliche che private ed all'agricoltura in genere;

Premesso che il Sindaco ha richiesto con nota del 11/07/2005 prot. n. 6981 lo stato di

emergenza ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 225/1992 e lo stato di calamità per le

attività agricole ai sensi del D. Lgs. 102/2004;

Considerato che a causa dall'evento calamitoso verificatosi il 10 luglio c.m. (grandine) molte coperture realizzate con lastre in cemento amianto hanno evidenziato criticità sullo stato di conservazione della copertura con particolare

riferimento alla presenza di rotture evidenti con asportazione di materiale;

Visto l'art. 34 del D. Lgs. 277 del 15/08/1991 relativo all'attuazione delle direttive n.

80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici,

fisici e biologici durante il lavoro a norma dell'art. 7 della Legge 30/07/1990 n. 212;

Vista la Legge 27/03/1992 n. 257 recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

Visto il D.M. 06/09/1994 recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 12 comma 2 della Legge 27/03/1992 n. 257 relativa alla cessazione dell'impiego di amianto;

Vista la necessità di eliminare situazioni di rischio presenti sulle coperture danneggiate mediante attuazione di uno specifico procedimento di bonifica come previsto dal D.M. 06/09/1994;

Visti gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

A tutti i proprietari di immobili con coperture in lastre di cemento amianto di provvedere, in via cautelativa, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica, all'attuazione delle azioni e/o interventi di seguito elencati in linea

con i principi dettati dal D.M. 06/09/1994 e precisamente:  
una dettagliata valutazione del rischio sullo stato di conservazione della copertura;

le indicazioni sulle azioni che si intendono adottare ed i relativi tempi;  
il nome della figura designata con compiti di controllo e coordinamento delle attività

di manutenzione che possono interessare la copertura in cemento amianto;  
il programma di manutenzione e controllo dei materiali contenenti amianto di cui al

par. 4 del D.M. 06/09/1994 e del D.D.S.S. Regione Marche n. 33 del 30/01/2003 allegato "D".

In particolare la valutazione del rischio di cui sopra, dovrà stabilire se il materiale

presente in copertura è classificabile come:  
integro non suscettibile di danneggiamento;  
integro suscettibile di danneggiamento;  
danneggiato.

Qualora dalla valutazione di cui sopra emerga che la copertura ricade nel caso a) non

occorre attuare nessun intervento, mentre se ricade nel caso b) o c) gli interventi da

attuare per la bonifica in base alla normativa vigente sono:

? rimozione: eliminazione e conseguente smaltimento del materiale, previa

presentazione da parte di ditta specializzata incaricata dei lavori, del piano  
dei  
lavori dell'art. 34 del D. Lgs. 277/1991;  
? sovracopertura: confinamento realizzato installando una nuova copertura al  
di  
sopra di quella in cemento amianto quando la struttura portante sia idonea a  
soportare un carico permanente aggiuntivo;  
? incapsulamento: trattamento delle lastre con prodotti che rivestono il  
materiale (ai sensi del D.M. 20/08/1999);  
La valutazione sullo stato della copertura dovrà essere eseguita da personale  
in grado  
di valutare le condizioni dei materiali in base ai parametri morfologici stabiliti  
dal  
citato decreto e di quanto previsto nelle schede allegate.  
L'elenco delle ditte specializzate ed autorizzate per l'esecuzione di tutti gli  
interventi  
di bonifica di cui sopra è consultabile sul sito internet [www.albogestoririfiuti.it](http://www.albogestoririfiuti.it)  
(categoria 10A) e nell'elenco affisso all'albo pretorio comunale.  
Il piano di lavoro deve essere stilato dalla ditta che eseguirà i lavori di bonifica  
e deve  
essere trasmesso, prima dell'inizio dei lavori, all'ASUR Zona Territoriale n. 5

—  
Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro.  
Il presente provvedimento dovrà essere affisso all' Albo Pretorio Comunale e  
presso i  
pubblici esercizi, oltre ad essere trasmesso alla ASUR n. 5 di Jesi per quanto  
di  
competenza.

Il Sindaco

C) COMUNE DI

Ordinanza di bonifica

Numero di protocollo: Numero ordinanza:

Servizio proponente: Ambiente Data ordinanza: Ufficio:

Oggetto : Bonifica e messa in sicurezza della copertura in cemento-amianto  
dell'immobile sito in Strada della identificato, ai sensi della L. 257/92 secondo  
le

procedure del D.M. 06/09/94 e succ. mod.

IL DIRIGENTE

Vista la nota dell'USL in data prot.....pervenuta al Comune di Trento...con la  
quale

si comunicava l'esito del sopralluogo igienico sanitario effettuato in data  
....relativo

alla copertura in cemento amianto dell'immobile identificati ....;

Visto che nella sopra citata nota si comunica fra l'altro che "l'atto ispettivo ha

evidenziato la presenza di materiale contenente amianto in forma di cemento  
amianto  
a copertura dell'immobile sito in Località.....di proprietà della ditta....La  
vicinanza  
della copertura contenente fibre d'amianto ed abitazioni e condomini vicini e  
l'esposizione della zona a molti convettivi di vento, configurano un rischi  
sanitario  
dovuto al possibile rilascio di fibre dannose per la salute , ai sensi della legge  
27

marzo 1992 n.257;

Visto che secondo i criteri di valutazioni degli algoritmi di rischi sanitario  
ambientale

di cui al Dm 6/9/1994 si è evidenziato un indice di rischio pari a 14/20;  
Tale indice richiede una BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA del materiale  
contenente amianto ai sensi della legge 257/92 secondo le procedure del  
D.M.

06/09/1994 e succ.mod.;

Accertato che la ditta ...ha sede legale presso e che il rappresentante legale  
è .....

Visto il Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 "Testo unico delle leggi  
sanitarie";

Visto il Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

Vista la Legge 27 marzo 1992 n. 257 (Norme relative alla cessazione  
dell'impiego  
dell'amianto);

Visto il Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 (normative e metodologie  
tecniche di  
applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'articolo 12, comma 2 della Legge 27  
marzo  
1992 n. 257);

Visto il Decreto Legislativo 25-07-2006, n. 257;

Visto il Decreto sindacale di data con il quale sono state attribuite le  
competenze  
dirigenziali.

ORDINA

ALLA DITTA DI...IN QUALITÀ DI PROPRIETARIA dell'immobile....ENTRO  
90

GIORNI DALLA NOTIFICA DELLA PRESENTE....

La bonifica e messa in sicurezza del materiale contenente amianto in forma  
di

cemento posto a copertura dell'immobile sito in località identificato  
...seguendo le

indicazioni che verranno impartite dalla competente Usl via....

RICORDA

-Tutte le operazioni dovranno essere eseguite da ditta specializzata di cui all'art. 10

del dl n.361/1987 ed iscritta ad apposito albo

-Tutte le operazioni, dovranno essere eseguite nel rispetto della normativa vigente e seguendo le indicazioni impartite dalla competente Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari;

-nel caso di rimozione della copertura i rifiuti prodotti dovranno essere conferiti

presso idoneo centro di smaltimento autorizzato, presentando successivamente idonea documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento.

#### AVVERTE

Che nel caso di accertata inottemperanza a quanto ordinato si provvederà d'ufficio nei modi e termini di legge, con recupero dal responsabile delle spese sostenute.

#### INFORMA

· Che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale

Regionale di Giustizia amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica o ricevimento dello stesso.

· che responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio Ambiente dott. \*\*\*\*

· che per qualsiasi informazione è possibile contattare il dott. ing. \*\*\* del Servizio

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente ordinanza dovrà essere relazionato alla

scrivente amministrazione entro 10 giorni dalla realizzazione dei lavori, specificando dettagliatamente gli interventi attuati.

Il Dirigente

#### D) COMUNE DI ORDINANZA DI PROROGA

Numero di protocollo: Numero ordinanza:

Servizio proponente: Ambiente Data ordinanza: 30/05/2007

Ufficio:

Oggetto : Proroga ordinanza di data 24-10-2006 Prot. n. 95115/2006.  
Bonifica e

messa in sicurezza della copertura in cemento-amianto dell'immobile sito in identificato dalla, ai sensi della L. 257/92 secondo le procedure del D.M. 06/09/94 e succ. mod.

## IL DIRIGENTE

Richiamata l'ordinanza del Servizio Ambiente del Comune di Trento di data  
avente

per oggetto "Bonifica e messa in sicurezza della copertura in cemento-  
amianto

dell'immobile sito in ai sensi della L.257/92 secondo le procedure del D.M.  
06/09/94

e succ. mod.";

Preso atto che con nota pervenuta il 22.11.2006 la società, chiedeva una  
proroga al

30.5.2007 del termine ultimo assegnato per la realizzazione degli interventi  
ordinati,

motivata dalla vicina stagione invernale e da motivi di tipo finanziario-  
organizzativi.

Rilevato che in merito a tale richiesta di proroga, in 7 è stato richiesto un  
parere alla

competente Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari;

Dato atto del parere espresso dall'Azienda Provinciale per i Servizi sanitari in  
data

16.5.2007, pervenuto il 21.5.2007;

Rilevato che in occasione del sopralluogo del eseguito da personale tecnico  
dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, questi riferiva che la situazione  
non

era mutata rispetto alla valutazione d.d. ottobre 2006 e che non veniva  
segnato alcun

motivo ostativo al rilascio della proroga richiesta;

Ritenuta pertanto necessaria, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di  
messa in

sicurezza, una proroga al termine fissato con ordinanza di;

visto il Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 "Testo unico delle leggi  
sanitarie";

visto il Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

vista la Legge 27 marzo 1992 n. 257 (Norme relative alla cessazione  
dell'impiego  
dell'amianto);

visto il Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 (normative e metodologie  
tecniche di  
applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'articolo 12, comma 2 della Legge 27  
marzo

1992 n. 257);

visto il Decreto Legislativo 25-07-2006, n. 257;

visto il Decreto sindacale di data 27-06-2005 prot. n. 7868/7 con il quale sono  
state

attribuite le competenze dirigenziali.

DISPONE

La proroga del termine ultimo di cui all'ordinanza del Servizio Ambiente del  
Comune

di data, senza soluzione di continuità dalla data di scadenza della stessa, al  
giorno

30.5.2007.

RICORDA

· Tutte le operazioni, dovranno essere eseguite nel rispetto della normativa  
vigente e  
seguendo le indicazioni impartite dalla competente Azienda Provinciale per i  
Servizi

Sanitari;

· nel caso di rimozione della copertura i rifiuti prodotti dovranno essere  
conferiti

presso idoneo centro di smaltimento autorizzato, presentando  
successivamente idonea

documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento.

AVVERTE

Che nel caso di accertata inottemperanza a quanto ordinato si provvederà  
d'ufficio nei  
modi e termini di legge, con recupero dal responsabile delle spese sostenute.

INFORMA

· Che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al  
Tribunale

Regionale di Giustizia amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di  
notifica o

ricevimento dello stesso.

· che responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio Ambiente dott.  
con

ufficio in via Ghiaie n. 58 a Trento.

· che per qualsiasi informazione è possibile contattare il dott. ing. del Servizio  
Ambiente con ufficio in via—riceve previo appuntamento telefonico dal lunedì  
al

giovedì dalle ore 8.30 alle 12.00.

Della avvenuta ottemperanza alla presente ordinanza dovrà essere  
relazionato alla

scrivente amministrazione entro 10 giorni dalla realizzazione dei lavori,  
specificando

dettagliatamente gli interventi attuati.

Il Dirigente

E)

Comune di \_\_\_\_\_

ORDINANZA N° \_\_\_\_\_

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la nota dell'A(U)SL prot. \_\_\_\_\_, acquisita al protocollo generale  
di

questo Ente al n., nella quale è stata evidenziata la presenza di  
copertura contenente cemento-amianto "con presenza di alcune lesioni di  
continuo" presso la proprietà della sig.ra \_\_\_\_\_, e quindi è stata  
richiesta l'adozione di apposita Ordinanza ai sensi del D.M. 6.9.1994 e succ.;

VISTA la nota Protocollo n° \_\_\_\_\_/06 inviata al servizio  
prevenzione

infortuni e sicurezza ambiente di lavoro A(U)SL \_\_\_\_\_;

VISTA gli artt. 192 e 250 del D.lgt. n° 152/2006 e del D.M. 471 del  
25.10.1999;

CHE per tale situazione si rende necessario procedere alla rimozione dei  
manufatti in questione con smaltimento degli stessi nel rispetto della  
normativa

in materia (T.U. Ambientale n. 152/06, D.M.A. 29/07/04 n° 248 e D.M. n° 471  
del

25.10.1999) o al trattamento di incapsulamento con sostanze ricoprenti o  
penetranti, realizzando in quest'ultima ipotesi, un trattamento di elezione così

come definito dal D.M. 06/09/94 per il fatto di non creare materiali contaminati  
da smaltire, garantendo nel contempo, l'agibilità degli ambienti interessati;

RITENUTO necessario adottare il presente provvedimento per la  
salvaguardia

igienico-ambientale della salute pubblica e privata;

VISTO l'art. 54 comma II° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e  
successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATA, che non è necessaria la comunicazione di avvio del  
procedimento agli interessati e a quanti individuati dagli artt. 7 e 9 della  
Legge

241/90, poiché vi è l'urgenza di provvedere in merito, stante l'impellente  
necessità di eliminare il pericolo, tanto per la salute pubblica quanto per  
l'ambiente;

VISTO il vigente regolamento Comunale  
O R D I N A

Al sig. \_\_\_\_\_, proprietaria dell'appartamento sito  
al primo piano, di dar seguito alle procedure di messa in sicurezza di  
emergenza,

così come prescritto dal comma 2 dell'art. 7 del D.M. 471 del 25.10.1999 e a  
tutte le altre eventuali azioni di bonifica e al ripristino ambientale resesi  
necessarie sull'esito della predetta messa in sicurezza entro e non oltre giorni

120

dalla notifica del presente provvedimento, ovvero alla rimozione della  
copertura

costituita da onduline di cemento-amianto, con presenza di alcune lesioni di continuo;

**A V V E R T E**

che nel termine delle 48 ore dalla notifica del presente provvedimento, il destinatario del presente precetto dovrà comunicare a questo Comune gli interventi che intende adottare per la messa in sicurezza del sito in questione;

Che trascorso infruttuosamente il termine dei 120 giorni decorrenti dalla scadenza delle 48 ore di cui al punto precedente, previsto dai citati artt. 7 e 8 del

D.M. N. 471 del 25.10.1999, le operazioni di cui sopra verranno effettuate a norma dell'art 54 comma IV° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e/o dell'art. 250 del D.lgt. 152/06;

**RENDE NOTO**

inoltre, che a norma dell'art. 3 comma IV° della legge n. 241 del 07.08.1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro

60 gg. dalla notifica o piena conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale

\_\_\_\_\_ -  
In alternativa, nel termine di gg. 120, dalla notifica o piena conoscenza potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 6 del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

A norma dell'art. 4 della legge n. 241/90 il responsabile del procedimento è il \_\_\_\_\_, Dirigente del settore \_\_\_\_\_.-

Gli atti relativi possono essere visionati presso l'Ufficio \_\_\_\_\_ del Comune di \_\_\_\_\_, il mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il martedì dalle ore

16.00 alle ore 17.00.

**D I S P O N E**

Che la presente Ordinanza venga immediatamente notificata alla sig.ra \_\_\_\_\_ sopra individuata e, per quanto di rispettiva competenza e conoscenza all'ufficio di Igiene Pubblica e Prevenzione dell' A(U)SL ed al Comando al Comando di Polizia Municipale ai fini della verifica di osservanza;

Il Dirigente del Servizio

**14. Appendice normativa  
Legislazione Nazionale**

Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 257: Attuazione della direttiva 2003/18/CE

relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro. (GU n. 211 del 11-9-2006)

Deliberazione 10 luglio 2006: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare. Disponibilita' attrezzature minime per l'iscrizione nella categoria 9 - bonifica dei siti, e nella categoria 10 - bonifica dei beni contenenti

amianto. (GU n. 211 del 11-9-2006)

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale. (G.U. n.

88 del 14/04/2006 - S.O. n. 96)

Deliberazione 30 marzo 2004 n. 02/CN/Albo: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Modulistica per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto. (GU n. 88 del 15-4-2004)

Deliberazione 30 marzo 2004 n. 01/CN/Albo: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 -

Bonifica dei beni contenenti amianto. (GU n. 88 del 15-4-2004)

Decreto 18 marzo 2003, n.101: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20

della legge 23 marzo 2001, n. 93. (GU n. 106 del 9-5-2003)

Decreto Ministero Sanità, 25 luglio 2001. Rettifica al decreto 20 agosto 1999, concernente "Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli

interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti

dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme

relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".

Deliberazione 01 febbraio 2000. Comitato Nazionale Albo Imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti. Criteri per l'iscrizione all'albo nella categoria 10

- bonifica dei beni contenenti amianto.

Decreto Ministero Sanità 20 agosto 1999: Ampliamento delle normative e delle

metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere

innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f) , della legge 27 marzo

1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

Decreto Ministeriale 14 maggio 1996: Normative e metodologie tecniche per gli

interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto:

Allegato 1: Siti dismessi

Allegato 2: Prefabbricati contenenti amianto

Allegato 3: Tubazioni e cassoni per acqua potabile

Allegato 4: Classificazione e utilizzo "Pietre Verdi"

Allegato 5: Requisiti minimi per laboratori analisi

Decreto Ministero della Sanità 26 ottobre 95: Normative e metodologie tecniche

per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto nei mezzi rotabili.

Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 114. Attuazione della direttiva 87/217/CEE

in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.

Circolare Ministero Sanità 12 aprile 1995, n. 7. Circolare esplicativa del decreto ministeriale 6 settembre 1994.

Decreto Ministero della Sanità 6 settembre 1994: Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica

dei materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie. (Circolare esplicativa 12/4/95 n° 7)

Legge 27 marzo 1992 n. 257. Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277: Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n.86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in

materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212.

Legislazione Regionale Veneto

Nota del Dirigente della Direzione Regionale per la Prevenzione del 9/11/2006.

“D.lgs. 25 luglio 2006, n.257 –Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla

protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto.Prime indicazioni operative”

Deliberazione della Giunta Regionale n°1690 del 28 giugno 2002- approvazione

di “linee guida per la rimozione, il trasporto e il deposito provvisorio di piccole quantità di materiali contenenti amianto”

Deliberazione della Giunta Regionale n° 3437 del 17/12/2001. Corsi di formazione in materia di amianto di cui all'art. 10, comma 2 lett. h) della Legge.

257/92. Aggiornamento indirizzi gestionali ed organizzativi.

Decreto del Dirigente della Direzione Prevenzione n° 265 del 28/04/2000.

Attuazione Piano Regionale Amianto (PRAV) di cui alle DGR 5455/96 e 5108/98.

Aggiornamento protocollo ed adozione schema di modello del Piano di lavoro di

cui all'art. 34 del D.Lgs. 277/91 per la bonifica delle coperture in cemento amianto.

Deliberazione della Giunta Regionale n° 2528 del 14/07/1999. Nuova disciplina in

materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero

disciplinate dal decreto legislativo 5/2/97, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni. Revoca della d.g.r. n. 4718 del 15/12/98.

Deliberazione della Giunta Regionale n° 5108 del 28/12/1998. Attuazione DGR n.

5455 del 3.12.1996: "Linee di Piano regionale di protezione, di decontaminazione,

di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti

dall'amianto: Riparto finanziamenti tra DIP - AUSLL e ARPAV per azioni prioritarie.

Deliberazione della Giunta Regionale n° 5083 del 28/12/1998. L.R. 5/96. Approvazione del "Piano triennale per la promozione della salute e della sicurezza

negli ambienti di lavoro" e del progetto operativo "Sistema informativo e informatico regionale SPISAL net".

Deliberazione della Giunta Regionale n°2042 del 2/06/1998. (riparto delle competenze ARPAV e Dipartimenti di Prevenzione delle ULSS)

Deliberazione della Giunta Regionale n° 1792 del 19/05/1998. Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998. Primi indirizzi operativi in ordine alla corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai

sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e definizione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di inizio attività.

Delibera Giunta Regionale 3/12/1996, n. 5455: Linee di Piano regionale di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente,

ai

fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. Art. 10 della Legge 27 marzo

1992, n. 257. Immediata eseguibilità.

Deliberazione della Giunta Regionale n° 5607 del 31/10/1995. Legge. 27 marzo 1992

n. 257, DPR 8 agosto 1994: Interventi urgenti in materia di Amianto. Immediatamente eseguibile.